

STATUTO

**AMBULATORI DELLA
MISERICORDIA S.R.L. -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRATO PO VIA GALCIANESE 17/2

Numero REA: PO - 512039

Codice fiscale: 02208340972

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
"AMBULATORI DELLA MISERICORDIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"		Allegato "A"
		Rep. N. 51699
Titolo I - Denominazione - Oggetto - Sede - Durata - Capitale		Racc. N. 26757
- Soci		
Art. 1)		
E' costituita ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e suc-		
cessive modificazioni una impresa sociale in forma di società		
a responsabilità limitata denominata: " AMBULATORI DELLA MISE-		
RICORDIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".		
Art. 2)		
L'impresa sociale non ha scopo di lucro ed esercita in via		
stabile e come attività principale ai sensi dell'art. 2 del D.		
Lgs. n. 112/2017 le seguenti attività d'impresa di interesse		
generale per il perseguimento di finalità civiche, solidari-		
stiche e di utilità sociale, precisamente:		
a) interventi e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-		
sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei		
Ministri del 14 febbraio 2001, in particolare:		
* l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria di cui		
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data		
29 novembre 2001;		
* la gestione di centri medici attrezzati con apparecchiature		
idonee ed arredamento mobiliare per l'esercizio di attività		
diagnostica chimico-strumentale e per le visite mediche ordi-		
narie e specialistiche;		

b) formazione universitaria e post-universitaria, in particolare:	
* l'attività di addestramento e formazione permanente nei settori d'interesse istituzionale, nonché di formazione specialistica, in collaborazione con le Università ed altre Istituzioni nazionali ed internazionali;	
c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in particolare:	
* la promozione di ricerca scientifica finalizzata ad acquistare nuove conoscenze sull'eziologia e sulle caratteristiche biologiche e cliniche delle patologie mediche;	
* la costituzione e la gestione di laboratori biomedici e centri di ricerca volta allo sviluppo di nuovi farmaci, nuove modalità terapeutiche e tecnologie biomediche per migliorare le fasi diagnostica e terapeutica;	
* lo sviluppo di metodi diagnostici e procedimenti terapeutici e la produzione di risorse volte al miglioramento della salute delle persone;	
* l'elaborazione di programmi di educazione e formazione professionale con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di ricerca e assistenza da attuare direttamente o in collaborazione con altri enti, in conformità con i programmi di Educazione in Medicina (ECM);	
* la promozione di forme di collaborazione scientifica con enti, istituzioni, laboratori di ricerca italiani e stranieri,	

	nonché con altri organismi internazionali al fine di realizza-	
	re programmi coordinati e progetti comuni di ricerca;	
	* la diffusione in ambito nazionale ed internazionale delle	
	conoscenze scientifiche acquisite attraverso le ricerche con-	
	dotte e l'attività clinica svolta;	
	* la tutela della proprietà intellettuale dei risultati	
	dell'attività di ricerca e la valorizzazione economica degli	
	stessi al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da de-	
	stinare alla ricerca ed alla qualificazione del personale;	
	* la sperimentazione e il monitoraggio di forme innovative di	
	gestione e organizzazione in campo sanitario e della ricerca	
	biomedica.	
	La società potrà altresì:	
	* svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e priva-	
	ti, in forma societaria o con altre forme di collaborazione,	
	di attività strumentali, anche produttive, a quelle suindica-	
	te, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli	
	Enti del Terzo Settore;.	
	* assumere rappresentanze ed agenzie per prodotti inerenti al-	
	la propria attività;	
	* provvedere all'amministrazione, la gestione, l'acquisto, la	
	vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la	
	locazione di beni immobili occorrenti alla propria attività;	
	* compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, indu-	
	striali, commerciali, finanziarie che saranno ritenute neces-	

	sarie per il compimento dello scopo sociale, ivi compresa
	l'assunzione di partecipazioni non ai fini del collocamento in
	ditte e/o società costituite o da costituire aventi oggetto
	analogo, affine e/o complementare al proprio, comunque in modo
	non prevalente ai sensi dell'art. 2361 cod. civ;
	* contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di
	finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società
	o privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immo-
	biliari, reali e personali;
	* prestare fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie in gene-
	re, anche a favore di terzi.
	Viene espressamente esclusa ogni attività il cui esercizio ri-
	chieda l'iscrizione ad Albi professionali ed ogni attività fi-
	nanziaria vietata dalle leggi tempo per tempo vigenti in mate-
	ria ed in particolare ai sensi di quanto disposto dagli arti-
	coli 106 e 113 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. Sono esclu-
	se altresì la raccolta del risparmio tra il pubblico e le at-
	tività previste dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
	La società potrà richiedere ai soci, ed acquisire dagli stes-
	si, finanziamenti e/o versamenti fruttiferi e non fruttiferi,
	nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore.
	Art. 3)
	La sede della società è in Prato (PO), all'indirizzo risultan-
	te da apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese
	su delibera dell'assemblea dei soci che non comporta modifica

del presente statuto.

Costituisce, pertanto, modifica dello statuto la delibera di competenza dell'assemblea dei soci con la quale viene trasferita la sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 4)

La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea.

Art. 5)

Il capitale sociale è fissato in euro 100.000,00 (centomila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

In caso di trasferimento di quota di capitale per atto tra vivi è riservato il diritto di prelazione agli altri soci a parità di prezzo, con l'intesa che, in caso di concorso di tutti o in parte degli altri soci nell'esercizio di tale diritto di prelazione, l'acquisto sarà effettuato dai concorrenti in proporzione alla quota da ciascuno posseduta.

La prelazione dovrà essere esercitata entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle lettere raccomandate con ricevuta di ritorno relative all'offerta del socio cedente.

Art. 6)

Potrà essere escluso dalla società, nel rispetto del principio di non discriminazione, il socio che:
- sia sottoposto a procedure concorsuali;

	- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti
	della società.
	L'esclusione deve risultare da decisione dei soci da adottarsi
	con le maggioranze previste per la modifica del presente sta-
	tuto. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la par-
	tecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.
	L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.
	In ogni ipotesi di scioglimento del rapporto sociale, le par-
	tecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in
	proporzione del patrimonio sociale.
	Il patrimonio della società è determinato dall'organo ammini-
	strativo, sentito il parere dell'organo di controllo e, ove
	nominato, dell'organo di revisione, tenendo conto del valore
	di mercato della partecipazione riferito al giorno dello scio-
	glimento del rapporto sociale.
	Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre a-
	ver riguardo alla consistenza patrimoniale della società ed
	alle sue prospettive reddituali.
	In quanto compatibile si applica il disposto dei commi 3° e 4°
	dell'art. 2473 c.c. ma in ipotesi di esclusione del socio non
	è ammessa la liquidazione mediante riduzione del capitale so-
	ciale e, pertanto, nel caso in cui risulti impossibile proce-
	dere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'e-
	sclusione perderà ogni effetto.
	TITOLO II- Assemblee- Organi Societari

Art. 7)

Hanno diritto di intervenire alle assemblee i titolari delle quote in regola nei confronti della società.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro soggetto.

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti consentiti quello che risulta dalla apposita annotazione presso il Registro delle Imprese.

E' onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 8)

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, in territorio nazionale.

Art. 9)

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione
	dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e
	sottoscritto per presa visione dal destinatario.
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da
	trattare.
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si repu-
	ta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero
	capitale sociale ed i componenti dell'organo amministrativo e
	dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti o infor-
	mati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se
	questi non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno
	rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli
	atti della società, nella quale riconoscono di essere informa-
	ti della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine
	del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
	La convocazione dell'assemblea deve altresì essere fatta quan-
	do ne è fatta richiesta ai sensi di legge.
	Art. 10)
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-
	nistratore o dall'Amministratore Unico. Ove il Presidente del
	Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico non sia
	presente, l'assemblea è presieduta dalla persona designata da-
	gli intervenuti.
	Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, an-

	che non socio, nominato dall'assemblea stessa.
	Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo riten-
	ga opportuno, il verbale verrà redatto da un Notaio.
	Art. 11)
	L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che
	rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
	Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi
	del terzo comma dell'art. 2468 C.C. è necessario il consenso
	di tutti i soci.
	Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli
	soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C. è necessario
	il consenso di tutti i soci.
	Restano, comunque, salve le altre disposizioni di legge che,
	per particolari decisioni, richiedono certe specifiche maggio-
	ranze.
	Art. 12)
	La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un
	Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri
	di cui uno con funzione di Presidente.
	L'assemblea delibera sulla composizione dell'Organo Ammini-
	strativo e provvede alla nomina degli amministratori, i quali
	possono essere non soci.
	All'Organo Amministrativo spetta, nei limiti indicati all'art.
	3 del D. Lgs. n. 112/2017122, un compenso stabilito
	dall'assemblea.

L'assemblea potrà nominare altresì un Direttore Generale.

I) Fermo quanto previsto dal D.Lgs. 8 Aprile 2013 n. 39 in materia di pubbliche amministrazioni ed enti privati a controllo pubblico, le cariche, comunque denominate, di amministratore e direttore generale potranno essere assunte da coloro che vantino requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza; per quanto innanzi le stesse cariche non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall' art. 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un

	qualunque delitto non colposo.	
	Non possono ricoprire la presidenza dell'impresa sociale rap-	
	presentanti degli enti di cui all'art. di cui all'art. 4, com-	
	ma 3, del D.Lgs. n. 112/2017.	
	Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in	
	parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza	
	delle condizioni previste dal comma precedente è effettuata	
	sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.	
	II) Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di ammi-	
	nistratore e direttore generale:	
	a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati	
	di cui al precedente punto I del presente articolo lettera c);	
	b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene	
	di cui al punto precedente con sentenza non definitiva;	
	c) l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione;	
	d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.	
	Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei	
	soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le mate-	
	rie da trattare nella prima assemblea successiva al verificar-	
	si di una delle cause di sospensione indicate nel punto II di	
	questo articolo.	
	La sospensione del direttore generale nominato dagli ammini-	
	stratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi	
	i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se	
	procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lett. c) e	

	d) del punto II.	
	L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzio-	
	ni.	
	Nelle ipotesi previste dalle lett. c) e d) del punto II, la	
	sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle	
	misure ivi previste.	
	III) Le cariche, comunque denominate, di amministratore e/o	
	direttore generale sono ricoperte da persone che abbiano alme-	
	no una delle seguenti caratteristiche:	
	a) comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività	
	dell'impresa sulla base di curriculum messo a disposizione	
	dell'organo sociale che procede alla nomina;	
	b) che nel corso di almeno dieci anni abbiano prestato servi-	
	zio volontario o professionale presso le strutture della Mise-	
	ricordia di Prato o della Misericordia di Campi Bisenzio;	
	IV) Il nominato a cariche, comunque denominate, di amministra-	
	tore e direttore generale deve rispettare, coltivare e difen-	
	dere il diritto alla salute di tutti i cittadini.	
	Per questo sottoscrive all'atto della nomina apposita dichia-	
	razione in cui si impegna:	
	a) a praticare il principio, fissato nell'Articolo 32 della	
	Costituzione della Repubblica, volto ad assicurare che la re-	
	sponsabilità verso i cittadini prevalga sempre nei confronti	
	di qualsiasi altra;	
	b) a rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto	

	alla riservatezza e non discriminare mai nessuno per la sua
	razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinio-
	ni politiche;
	c) ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia ri-
	chiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti;
	d) a non aderire ad associazioni segrete o comunque in contra-
	sto con l' articolo 18 della Costituzione;
	e) a non accettare privilegi, favori o incarichi che possano
	condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professio-
	nale.
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissio-
	ni o per il periodo determinato dai soci al momento della no-
	mina.
	Gli amministratori sono rieleggibili.
	Art. 13)
	L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono
	investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della
	società, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione
	è necessario il preventivo parere favorevole dell'assemblea.
	Sono considerati comunque atti di gestione straordinaria: ac-
	quistare, vendere prendere o concedere in affitto o locazione
	beni immobili; acquistare, vendere ed affittare o concedere in
	affitto aziende o rami di aziende; assumere o vendere parteci-
	pazioni in altre società; consentire iscrizioni, cancellazio-
	ni, riduzioni o postergazioni di ipoteche o altri privilegi su

beni immobili e beni mobili registrati.

L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli riservati per legge o per disposizione del presente statuto all'assemblea ovvero all'atto della nomina.

Il consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega ai sensi di Legge.

Art. 14)

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano: in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente e, nei limiti della delega a ciascun Consigliere Delegato, con firma tra loro disgiunta ed in caso di nomina dell'amministratore Unico a quest'ultimo, salvo - in ogni caso - diversa determinazione dell'assemblea.

L'organo amministratore, nell'ambito della propria competenza, può nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, procuratori speciali e direttori, salvo quanto sopra indicato per il direttore generale.

Art. 15)

Il Consiglio di amministrazione si riunirà sia nella sede sociale sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri o da un Consigliere delegato.

La convocazione sarà fatta a cura del Presidente con comunicazione scritta almeno tre giorni liberi prima, da inviarsi al domicilio di ciascun consigliere.

Art. 16)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità avrà la prevalenza il voto del Presidente.

Art. 17)

La società nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile, che devono esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, e le funzioni di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali indicate all'art. 10 del d.lgs. 3 Luglio 2017 n. 112.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti e' esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci

iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

TITOLO III- Bilanci e utili

Art. 18)

L' esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio redatto a norma di legge e del bilancio sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Detta assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla sopradetta chiusura qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge; in questi casi l'organo amministrativo segnala, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione.

Art. 19)

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

	La società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo	
	svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del pa-	
	trimonio.	
	TITOLO IV- Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari	
	delle attività.	
	Art. 20)	
	L'organo amministrativo adotta i regolamenti necessari ai fini	
	del coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri	
	soggetti direttamente interessati alle attività della società,	
	ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 112/2017.	
	A tal fine è istituita una casella mail dedicata a cui i lavo-	
	ratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interes-	
	sati alle attività della società possono rivolgere istanza e/o	
	suggerimenti all'organo amministrativo, il quale sarà tenuto a	
	valutarli e porli all'ordine del giorno della prima riunione	
	utile, ciò con particolare riferimento alle questioni che in-	
	cidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità	
	dei beni o dei servizi.	
	Ove l'assemblea sia chiamata a decidere su questioni che inci-	
	dano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità	
	dei beni o dei servizi, ad essa potranno partecipare i lavora-	
	tori e gli utenti; a tal fine gli interessati dovranno proce-	
	dere alla nomina di un rappresentante comune per ogni catego-	
	ria.	
	Nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel	

	primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, ridot-
	ti della metà', almeno un componente sia dell'organo di ammi-
	nistrazione che dell'organo di controllo verrà nominato dai
	lavoratori ed eventualmente dagli utenti.
	TITOLO V- Scioglimento e liquidazione
	Art. 21)
	In caso di scioglimento volontario della società o di perdita
	volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio
	residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci,
	eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati
	e non distribuiti nei limiti di cui all’art. 3, comma 3, let-
	tera a), del D.Lgs. n. 112/2017, è devoluto in parti eguali
	alla Arciconfraternita della Misericordia di Prato ed alla
	Confraternita della Misericordia di Campi Bisenzio ovvero, in
	subordine, ad altri enti del terzo settore aventi i requisiti
	di cui all’art. 12 del citato D.Lgs. n. 112/2017.
	Art. 22)
	Qualunque controversia, questione o divergenza dovesse insor-
	gere tra i soci o tra i soci e la società o tra i soci, la so-
	cietà e gli organi sociali, nonché fra gli eredi di un socio
	defunto ed i restanti soci, la società o gli organi sociali
	relativamente alla interpretazione ed esecuzione di questi
	patti sociali o agli altri affari riguardanti la società, -
	ivi compresa la validità delle decisioni dei soci - dovrà es-
	sere oggetto di un tentativo di mediazione presso l’organismo

	di conciliazione iscritto nel registro istituito ex d.lgs.	
	28/2010, avente sede nella circoscrizione del Tribunale compe-	
	tente in ordine alla sede sociale. Nel caso in cui il tentati-	
	vo di conciliazione fallisca, la controversia verrà demandata,	
	fatti salvi i casi espressamente vietati dalla legge, alla de-	
	cisione di un collegio arbitrale nominato in conformità del	
	regolamento della Camera Arbitrale Nazionale istituita presso	
	la Camera di Commercio competente in ordine alla sede sociale,	
	regolamento che tutti gli interessati sono tenuti a conoscere	
	ed accettano.	
	Gli arbitri procederanno in via irrituale e decideranno secon-	
	do equità nel rispetto delle disposizioni del regolamento ci-	
	tato e delle norme inderogabili del codice di procedura civi-	
	le. Tuttavia se la controversia riguarda la validità di deci-	
	sioni dei soci ovvero implica la conoscenza di questioni non	
	compromettibili, gli arbitri decideranno secondo diritto con	
	lodo impugnabile.	
	La sede dell'arbitrato è fissata presso la Camera Arbitrale.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovve-	
	ro quelle promosse nei loro confronti.	
	Non potranno comunque essere oggetto di clausola compromisso-	
	ria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	Art. 23)	

Firmato: GORI ANDREA - FRANCESCO D'AMBROSI NOTAIO - SIGILLO

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo
2005.

Bollo assolto ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante M.U.I.